



COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

Originale

ORDINANZA N. 55 DEL 18/11/2024

OGGETTO:

CHIUSURA STRADE COMUNALI: DA FINE SP239, IN REGIONE TERME, ZONA DELLA VALLETTA E ZONA DI ACCESSO ALLA PIANA DEL VALASCO PER PERIODO INVERNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che le strade comunali di:

1. STRADA COMUNALE REGIONE TERME da fine SP 239;
2. STRADA COMUNALE che da REGIONE TERME conduce AL PIAN DEL RE/VALLETTA;
3. STRADA COMUNALE che da REGIONE TERME conduce ALLA PIANA DEL VALASCO;

non sono comprese nel servizio sgombero neve, insabbiatura e spargimento di sale marino durante il periodo;

VISTO inoltre, che le tre strade, anche in assenza di nevicate sono soggette a gelo, con grave pericolo per la transitabilità dei veicoli, essendo prive di segnaletica e di barriere stradali di protezione;

CONSIDERATO che si sono verificate le prime precipitazioni atmosferiche a carattere nevoso;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 11.09.2024

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE:

1. A PARTIRE DALLA FINE DELLA SP239, IN REGIONE TERME;
2. STRADA COMUNALE che da REGIONE TERME conduce AL PIAN DEL RE/VALLETTA;
3. STRADA COMUNALE che da REGIONE TERME conduce ALLA PIANA DEL VALASCO;

A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA FINO ALLA DATA DELLA REVOCA DELLA STESSA.



COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

Eventuali autorizzazioni in deroga alla presente potranno essere rilasciate dal Sindaco per giustificati motivi.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte: Responsabile del procedimento è AIMAR dott. Piergiorgio presso il Comune di Valdieri, piazza della Resistenza n.2.

Gli agenti di Polizia municipale e coloro che sono individuati all'art.12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285, sono incaricati circa l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I veicoli non autorizzati che transiteranno sulla strada inibita al transito saranno sanzionati ai sensi di legge. Le Forze dell'Ordine e coloro che sono individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'esatta osservanza della presente ordinanza;

Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 87,00, ai sensi degli artt. 6 c.4 lett. a) e 14 del Codice della Strada;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE che le prescrizioni di cui sopra siano portate a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Comando Stazione Carabinieri – Valdieri: stcn139820@carabinieri.it;
- Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime: info@areeprotettealpimarittime.it;
- Settore Viabilità Provincia di Cuneo: settore.viabilita.cuneo.saluzzo@provincia.cuneo.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
AIMAR Dott. Piergiorgio